

TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI
SEZIONE FALLIMENTARE

ISTANZA PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 e 7 L.

21.10.2021 N. 147

Per: la società Oxy Srl, con sede legale in Via Cerallo n. 7 – 13100 Vercelli - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02355240025, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Finati Edoardo, nato a Villarboit (VC) il 16.02.1955 (C.F.: FNTDRD55B16M003E) rappresentata e difesa giusta procura in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente istanza, dall'avv. Carlo Scorza (C.F.SCRCL67D04H703I) e, con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Salerno, C.so Garibaldi n.142/D, il quale, sin d'ora, ad ogni effetto, dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni di legge al seguente indirizzo PEC: avvcarloscorza@pec.ordineforense.salerno.it

PREMESSO CHE

In data 04.01.2024 la società OXY S.R.L. ha depositato presso la piattaforma telematica, all'uopo istituita dal Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte istanza di nomina dell'esperto per la composizione della crisi di impresa ex L. 147/2021, con contestuale richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio. In data 15.01.2024 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della nomina e dell'accettazione dell'esperto nominato dalla Commissione.

A tanto provvede, con il presente, la OXY Srl, ut supra rappresentata e difesa ed

ESPONE QUANTO SEGUE

La società OXY S.R.L. è iscritta nel Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte dal 12.03.2008 con la forma societaria di Società a Responsabilità Limitata con codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 02355240025, R.E.A. VC - 187676..

L'azienda si occupa prevalentemente del taglio della lamiera con l'utilizzo di pantografi con ossitaglio e plasma.

In conseguenza della crisi verificatasi soprattutto nel periodo COVID19, l'Organo amministrativo ha deciso di procedere ad una revisione strategica della sua organizzazione e ad

Studio Legale Scorza & Associati
Avv. Carlo Scorza

una ridefinizione delle sue fonti. I fattori che hanno determinato lo stato di crisi aziendale sono da ascrivere alla scarsa redditività operativa dell'impresa e non al suo sovradimensionamento.

Dall'analisi comparata con le imprese del campione risulta un eccessivo peso, in particolare, della spesa per il personale (che per l'impresa incide per il 38,12% sui ricavi aziendali e per le imprese del campione nella misura del 25,67% in media nei 5 anni precedenti).

La maggiore incidenza del costo del personale, rispetto alle altre imprese del campione (codice Ateco/Nace 25.62), è giustificata dalla peculiarità dell'attività svolta dall'impresa, costituita da lavorazioni di meccanica generale per conto terzi, in particolare di sezioni di macchinari ed impianti per il packaging e la stampa, su disegno del committente, che sicuramente richiedono un più ampio impiego di manodopera rispetto alla media.

Sul piano dei costi risulta inoltre avere un peso eccessivo, rispetto alle imprese del campione, quello di godimento di beni di terzi, pari all'8,91%, contro un dato medio settoriale dei 5 anni precedenti pari al 3,18%.

L'incidenza del costo delle materie utilizzate sui ricavi è solo leggermente peggiore di quello mostrato dalle imprese del campione, pari per l'impresa nel 2022 al 42,41%, contro un dato medio del 38,78%.

L'impresa è dotata di un affidabile software di gestione delle singole commesse, correntemente aggiornato e monitorato, in grado di fornire importanti informazioni circa la loro redditività, che assumerà in futuro un'importanza via via più rilevante a cagione dell'esperienza acquisita.

Il piano di risanamento prevede miglioramenti significativi della redditività aziendale sia dal lato dei prezzi che da quello dei costi, come illustrato nell'apposita sezione del piano, dedicata alla programmazione delle future attività

Nell'elaborare il Piano di risanamento, cui il ricorrente si riporta integralmente, sono stati esattamente individuati gli interventi necessari al miglioramento dell'organizzazione dell'attività aziendale finalizzati al perseguimento di risultati economici utili al rimborso dei debiti e, quindi, al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa. Per effetto della manovra di risanamento adottata dalla società negli anni a venire dovrebbe manifestarsi un generale miglioramento degli indici di bilancio, come rappresentato nelle successive pagine mediante l'ausilio di apposite tavole illustrative

Considerato che

- sussiste la competenza del Tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art. 27, lettera C), Codice della Crisi, considerato che la sede legale risultante dal registro delle imprese è in Vercelli alla Via Cerallo n. 7;

- il procedimento per la conferma di misure protettive costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative;

- sussistono i requisiti soggettivi e, segnatamente: a) la qualità di imprenditore commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali; b) non essere soggetto a procedure concorsuali; c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno;

- nella fattispecie in esame ricorrono tutte le predette condizioni: a) la OXY SRL è una società commerciale; b) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali; c) non ha avuto accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi.

- ricorrono, altresì, sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*

IN ORDINE AL FUMUS BONI JURIS

Sussiste il *fumus boni iuris*, essendo provata la condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza reversibile tale da realizzare concrete probabilità di risanamento. La verifica di suddetta condizione, tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento cautelare, allo stato si basa:

a) sugli esiti del test pratico finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto "fra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi a servizio del debito", nonché a stabilire,

conseguentemente, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente il pieno equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

b) sul piano di risanamento già predisposto dall'imprenditore sulla base della lista di controllo messa a sua disposizione.

Del resto, ai fini della concessione delle invocate misure protettive, non è richiesto che il sindacato giudiziale si estenda sin da subito alla completezza e fattibilità del piano in quanto, nel corso delle trattative ed alla luce dell'interlocuzione con i creditori, appare evidente possano prospettarsi nuove e diverse possibilità di risanamento. (Trib. Milano 24 febbraio 2022 e Trib. Bergamo 24 febbraio 2022, nonché Trib. Firenze 29 dicembre 2021).

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Per quanto poi attiene all'esame dell'ulteriore requisito oggettivo, ovvero il *periculum in mora*, esso consiste nell'accertare il «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative».

Sussistendo la disponibilità dell'imprenditore a favorire il buon andamento delle trattative ed a fornire ogni necessaria informazione, nonché a coinvolgere, in maniera informata, i creditori interessati dal processo di risanamento, si rende necessaria la concessione delle misure protettive al fine di garantire il buon esito delle trattative, sempre nel contemperamento dei contrapposti interessi in modo che i creditori non abbiano pregiudizio e che le misure non risultino sproporzionate.

Infine, in ordine alla durata delle misure, si chiede che venga concesso un tempo pari al massimo consentito, ovvero centoventi giorni, decorrente dall'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese, atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente i suoi effetti.

Tutto ciò premesso e ritenuto

CHIEDE

All'On.le Tribunale di confermare la richiesta delle misure protettive, per il tempo necessario a condurre a termine le trattative.

Studio Legale Scorza & Associati
Avv. Carlo Scorza

Con osservanza.

Si deposita:

Doc. 1: Bilancio anno 2020;

Doc. 2: Bilancio anno 2021;

Doc. 3: Bilancio anno 2022;

Doc. 4: Situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni;

Doc. 5: Elenco Creditori con PEC;

Doc. 6: Piano finanziario ed iniziative industriali ex art. 7 dl 118-2021;

Doc. 7: Autocertificazione risanabilità impresa;

Doc. 8: Nomina e accettazione Esperto con relativo indirizzo PEC;

Doc. 9: Procura

Doc. 10: Visura camerale

Salerno, 16.01.2024

Avv. Carlo Scorza